

**COMUNE DI FORLÌ**  
SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE  
U.O. Adulti e Politiche Abitative

Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30  
Martedì dalle ore 08,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle 17.30 Giovedì  
dalle ore 15,30 alle ore 17,30  
Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30

**BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2019**  
**ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE**  
**PUBBLICA**

Legge Regionale 08.08.2001 n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" – Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 06.06.2018 n. 154 "Atto unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica" - Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie e per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica Deliberazioni del Consiglio Comunale di Forlì n. 184 del 09.12.2008 All. A) – D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 - D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. - Legge 03.12.2018 n. 132 - D.p.r. n. 445 del 2000 – D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 11/03/2019

**per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP) di proprietà di enti pubblici (Comune, Azienda Casa, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 della Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i. e dell'art. 5 "Norme per l'emanazione dei bandi di concorso" del Regolamento Comunale per l'Assegnazione degli alloggi di ERP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 09.12.2008 n. 184 - Allegato A) - in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i., è indetto un **bando di concorso generale**, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - di seguito ERP - che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all' art. 21 del suddetto Regolamento Comunale, per i programmi di mobilità ai sensi del Regolamento approvato dalla Conferenza degli Enti il 09.10.2002 e dal Consiglio Comunale di Forlì con deliberazione n. 166 del 2002 (All. B.), modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2012, nonché gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

**I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare domanda al Comune di Forlì su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno 13 marzo 2019 al giorno 27 settembre 2019 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.**

Con riferimento ai lavoratori emigrati all'estero i termini per l'invio della domanda sono i medesimi.

**1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

A norma dell'art. 15. commi 1 e 2, della Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24 e della deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 06 giugno 2018 n. 154, recante "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, visto

l'art. 10 della Legge Regionale n. 05 del 2004, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei requisiti di seguito indicati nel presente bando, requisiti che devono sussistere **alla data di presentazione della domanda.**

**I requisiti indicati nelle seguenti lettere A) e B) devono sussistere in capo al richiedente:**

**A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente -**

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

**A.1)** cittadino italiano;

**A.2)** cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

**A.3)** familiare, di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.lgs. 06 febbraio 2007 n. 30;

**A.4)** titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

**A.5)** cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

(nota 1)

**A.6)** cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (nota 1) e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro

autonomo (nota 2).

(nota 1) In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.11050 del 05.08.2006 e ai sensi dell'art. 40 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214, l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta rilasciata dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti verrà richiesta all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale innovati.

(nota 2) I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche l'attestazione del datore di lavoro che comprovi la regolare occupazione lavorativa.

**B) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Forlì**

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi **entrambe** le seguenti condizioni:

**B.1)** abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

**B.2)** abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Forlì.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Ai fini del presente bando per **sede dell'attività lavorativa** di cui al precedente punto b.2), si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio comunale.

Il requisito (b.2) si intende, altresì, soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

B-2.1) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

B-2.2) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede legale dell'impresa individuale o partecipata dal richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della

domanda;

B-2.3) nel Comune di Forlì è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte di almeno una delle imprese individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

**N.B.:** La condizione prevista ai punti B.1) e B.2) devono sussistere entrambe (non sono alternative). La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto B.1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuativi, ovvero non devono esserci interruzioni (parere del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia – Romagna in data 18.12.2015 relativamente ad analoga norma prevista nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 09 giugno 2015 n. 15).

**Disposizioni specifiche per soggetto iscritto all'AIRE:**

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, **anche non continuativi**.

**I requisiti indicati nelle seguenti lettere C) - D) - E) ed F) devono sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato nel modulo di domanda, compreso il richiedente.**

Ai fini del presente bando per “nucleo familiare avente diritto” si intende quello definito dall’art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i. - conforme a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 0.12.2008.

**C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili -**  
*(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)*

**C.1)** i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50 % di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, sul medesimo alloggio **ovunque ubicato** ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

**Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio di ERP:**

**a)** La titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

**b)** La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100 %;

**c)** Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3° del Codice di Procedura Civile;

**d)** Il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura autenticata intercorsa tra le parti.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

**D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi in capo ai componenti il nucleo familiare richiedente -**

*(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)*

**D.1)** I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n.513 del 1977 o della Legge n. 560 del 1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

**D.2)** - I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

**E) Reddito per l'accesso del nucleo avente diritto" (art. 15 comma 1°, lettera e) della Legge Regionale n. 24 del 2001):**

Ai sensi del punto 1) lettera e) dell'Allegato 1) alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 06 giugno 2018 n. 154, il requisito del reddito si articola in due componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

**E.1)** Il valore ISEE per l'accesso (come da dichiarazione ISEE in corso di validità) non deve essere superiore a **17.154,00 euro**;

**E.2)** Il valore del **patrimonio mobiliare** per l'accesso non deve essere superiore a **35.000,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nella dichiarazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

**N.B.:** Ai fini dell'accesso **entrambi i valori**, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, devono essere rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

**Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:**

- L'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, sarà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

**Disposizioni specifiche in caso di richiedente iscritto all'AIRE:**

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della Legge 21 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente bando, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2°, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato;

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, Legge Regionale n. 24 del 2001.

## **2) MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO ISE ed ISEE**

Ai fini del presente bando il calcolo del valore ISE ed ISEE del nucleo familiare si riferisce all'ISEE Ordinario, calcolato in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e s.m.i.

Qualora in sede di verifica o accertamento del punteggio ovvero in esito a controlli d'ufficio, dovessero emergere delle differenze, con riferimento alla posizione reddituale o patrimoniale, tra quanto dichiarato dal richiedente in sede di presentazione della domanda e quanto risulta in realtà dai controlli sopra citati, si procederà nel seguente modo:

- qualora dette differenze non siano tali da determinare una modifica del punteggio dichiarato, la domanda permane nella graduatoria esecutiva nella posizione che comunque avrebbe avuto. In tal caso le differenze registrate si considerano come irrilevanti;
- qualora, viceversa, dette differenze determinino una variazione del punteggio dichiarato, la domanda è esclusa dalla graduatoria esecutiva previa comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione al richiedente, ai sensi della vigente normativa in tema di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e s.m.i.). Ricorrendo questa ipotesi l'esclusione della domanda dalla graduatoria è stabilita con atto del Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione.

### **F.1) occupazione illegale o abusiva di alloggio ERP (art. 22 Regolamento Comunale Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008)**

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

## **3) TITOLARITA' DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al soggetto richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C)-D)-E) ed F) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto oltre che ai componenti indicati nella domanda di partecipazione al bando. **Ai sensi dell'art. 24 comma 2° della Legge Regionale n. 24 del 2001, i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento della verifica del punteggio e prima dell'assegnazione dell'alloggio popolare.**

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, così come fissato nel presente bando, è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute (art. 10 del Regolamento Comunale – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008).

## **4) DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando per “**nucleo familiare richiedente**” s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del “nucleo avente diritto” così come definito dall'art. 24, commi 3°, 4° e 5° della Legge Regionale 08 agosto 2001 n. 24, sono inseriti nella domanda di partecipazione al presente bando.

Per “**nucleo avente diritto**” ai sensi dell'art. 24, comma 3°, 4° e 5° della Legge Regionale 08

agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 6, 37 e 44 della Legge 20.5.2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 6° della Legge n. 76 del 2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, come previsto dalla Legge n. 76 del 2016, risultante dalla relativa certificazione anagrafica;
- ai fini del presente bando per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza "more uxorio", nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del reddito ISE/ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e successive modificazioni.

## **5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**A)** Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Forlì, in distribuzione presso la sede del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione – U.O. Adulti e Politiche Abitative, sita in Forlì Corso A. Diaz n. 21- Sportello Sociale di Via L. Cobelli n. 31 - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Piazzetta della Misura n. 5 (Forlì); sede dell'Acer di Forlì-Cesena (Viale Matteotti n. 44 – Forlì) – presso le sedi dei CAAF convenzionati. Il modulo di domanda è altresì scaricabile dal sito del Comune di Forlì.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal presente bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni anagrafiche, soggettive, oggettive, sociali ed economiche in essa indicate e s'impegna a produrre ogni idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita in sede di compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679.

**B)** Nella domanda, redatta in bollo (€ 16,00), devono essere indicati gli estremi identificativi della dichiarazione e attestazione **ISEE "ORDINARIO"** in corso di validità resa ai sensi del D.P.C.M. 159 DEL 2013 e successive modificazioni ed integrazioni basate sui redditi prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e sul patrimonio mobiliare e immobiliare degli stessi.

### C) RACCOLTA DELLE DOMANDE

I cittadini interessati a partecipare al presente bando dovranno far domanda al Comune di Forlì compilando in via esclusiva l'apposito modulo comunale.

Le domande devono essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione previa prenotazione per appuntamento attraverso una delle seguenti modalità ed entro i termini indicati nel presente bando:

- **prenotazione telefonica al numero 0543-712888;**
- **richiesta di appuntamento tramite email al [sportellosociale@comune.forli.fc.it](mailto:sportellosociale@comune.forli.fc.it);**
- **accedendo direttamente allo sportello sociale Via Leone Cobelli n. 31 (Forlì) nei giorni e secondo gli orari di ordinaria apertura al pubblico, a partire dal giorno 13 marzo 2019 con scadenza inderogabile il giorno 27 settembre 2019.**

Se espressamente indicato in domanda dal richiedente le comunicazioni correlate all'istanza presentata sono inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza/spedizione entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservazione delle modalità e dei termini stabiliti dal bando, ad eccezione dell'imposta sul bollo la cui eventuale mancanza potrà essere sanata, sarà esclusa dalla graduatoria.

Del pari sono escluse le domande non indicanti il reddito familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.

**Le domande inviate per posta** dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dell'intestatario della domanda ed essere spedite con lettera raccomandata indirizzata a: Comune di Forlì – Servizio Benessere Sociale e Partecipazione – U.O. Adulti e Politiche Abitative - Corso A. Diaz n. 21 (CAP 47121 – Forlì - FC)

Visto il D.p.r. 28.12.2000 n. 445, ed in particolare gli art. 21 e 38, la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva, è soggetta ad **autenticazione della firma** del soggetto partecipante al bando, tramite apposizione della stessa in presenza del dipendente comunale addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, intestatario della domanda.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza da parte del richiedente di tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla Legge Regionale n. 24 del 2001, dalle normative nazionali, regionali e comunali in tema di Edilizia Residenziale Pubblica e le disposizioni previste dal presente bando.

### 6) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente nel modulo di domanda sono attribuiti i seguenti punteggi in attuazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'Assegnazione (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008).

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in **95 (novantacinque) punti**, suddivisi in **cinque categorie**, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

<b>condizioni soggettive:</b>	<b>punti 25</b>
<b>condizioni di disagio sociale:</b>	<b>punti 20</b>
<b>condizioni oggettive:</b>	<b>punti 20</b>
<b>condizioni economiche:</b>	<b>punti 20</b>
<b>condizione residenziale:</b>	<b>punti 10</b>

Tutte le condizioni che determinano l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e s'intendono connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come individuato dalla Legge Regionale n. 24 del 2001.

Di norma, se non diversamente indicato, nel caso in cui il nucleo richiedente l'assegnazione non corrisponda al nucleo anagrafico, i punteggi sono attribuiti tenendo conto delle condizioni connesse esclusivamente ai componenti il nucleo richiedente come indicato nel modulo di domanda.

Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda indicata nel bando è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute.

### **CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 95)**

**Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla Legge Regionale.**

#### **A.1 Nucleo formato da ultrasettantenni punti 6**

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantenni.
- uno o più ultra-settantenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.
- In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

#### **A.2. Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni punti 3**

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-sessantacinquenni
- uno o più ultra-sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni portatori di handicap a carico
- In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

#### **A.3. Presenza nel nucleo familiare richiedente di un ultra-settantenne punti 3**

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1.

I punteggi attribuiti per i punti A-1; A-2 e A-3 **non sono cumulabili fra di loro.**

#### **Presenza nel nucleo familiare richiedente di persona con handicap:**

<b>A-4</b>	<b><u>invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ai sensi della Legge n. 104/1992</u></b>	<b>8</b>
<b>A-5</b>	<b><u>invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi</u></b>	<b>4</b>
<b>A-6</b>	<b><u>invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67%</u></b>	<b>2</b>
<b>A-7</b>	<b><u>minore con riconoscimento invalidità civile</u></b>	<b>6</b>

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL/INPS, o abbia presentato domanda per



ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla scadenza del bando. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti.

**Il punteggio di invalidità sarà riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da Pubbliche Amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio ecc.).**

### SITUAZIONE DI FAMIGLIA

**A.8** Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni **punti 5**

**A.9** Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio) **punti 4**

**A.10** giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni sposati oppure uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76 del 2016. Per le convivenze di fatto non registrate ai sensi della Legge n. 76 del 2016 la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda. **punti 3**

### CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo massimo attribuibile 20 punti su 95)

<b>B-1</b>	<b>Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura anche minorile)</b>	<b>15</b>
<b>B-2</b>	<b>Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Socio-Sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione. La presente condizione è accertata dall'attivazione o fruizione di servizi domiciliari o di sollievo ovvero dall'erogazione dell'assegno di cura a beneficio di uno dei componenti il nucleo familiare richiedente</b>	<b>5</b>

Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni o documentazioni rilasciate dai Servizi Sociali o Sanitari.

### CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95)

**Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:**

<b>C-1</b>	<b><u>entro 12 mesi</u></b>	<b>18</b>
<b>C-2</b>	<b><u>oltre 12 mesi</u></b>	<b>9</b>
<b>C-3</b>	<b><u>Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito</u></b>	<b>18</b>

C-4	<b><u>Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio</u></b>	7
C-5	<b><u>Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni</u></b>	5
C-6	<b><u>Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati</u></b>	15
C-7	<b><u>Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio</u></b>	7

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi di sfratto in capo a nuclei familiari con uno o più componenti del nucleo richiedente con esiti invalidanti da infortuni o gravi malattie certificate che abbiano determinato un grado di invalidità non inferiore al 46% ed una riduzione del reddito del nucleo familiare non inferiore al 40% dell'ISE.

Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio o al termine della sistemazione precaria di cui al punto C3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3.

<b>C-8</b>	<b><u>Alloggio anti-igienico</u></b>	<b>5</b>
------------	--------------------------------------	----------

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

Il punteggio non è attribuito se, ai sensi della certificazione rilasciata dalla competente AUSL, la condizione di anti-igienicità dell'alloggio è determinata dalla modalità di conduzione della casa da parte del nucleo familiare che vi risiede.

**I punteggi di cui alle lettere C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8 non sono cumulabili tra di loro.**

<b>C-9</b>	<b><u>Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo</u></b>	<b>5</b>
------------	--	----------

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da **due anni**.

<b>C-10</b>	<b><u>Sovraffollamento:</u></b>	
	<b><u>1 persona oltre gli standard</u></b>	<b>1</b>
	<b><u>2 persone oltre gli standard</u></b>	<b>2</b>
	<b><u>3 persone o più oltre gli standard</u></b>	<b>3</b>

Il punteggio C-10 è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da **un anno** dalla data di presentazione della domanda.

**Ai fini dell'attribuzione del punteggio C-10 si fa riferimento agli standard di idoneità abitativa così come individuati all'art. 16 del Regolamento Comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008) e cioè sono idonei:**

- gli immobili ad uso abitativo classificati come “monolocali” dai regolamenti edilizi comunali
- a nuclei formati da una persona o coppia di coniugi o conviventi more uxorio;
- gli alloggi di 1 vano a nuclei formati da una persona, da una coppia di coniugi o conviventi more uxorio, o da un adulto con un minore di età compresa fra 0 e 11 anni;
- gli alloggi di 2 vani a nuclei formati da due persone non costituenti coppia, da tre o quattro persone, o per nuclei formati da un adulto con un minore di età superiore a 11 anni;
- gli alloggi di 3 vani a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 70 mq;
- gli alloggi di 4 vani a nuclei formati da sette persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 80 mq.;
- gli immobili di superficie utile di almeno 90,1 mq. e con più di 4 vani a nuclei formati da otto persone.

Per i nuclei formati da nove o più persone, l'alloggio è idoneo se composto da più di 4 vani utili e se costituito da 90,1 mq di superficie utile più un'ulteriore quota di superficie utile di 10 mq. per ogni componente oltre l'ottavo.

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq, con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine. Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq., uno dei vani viene considerato come cucina.

Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'alloggio si tiene conto delle persone in più qualora nel nucleo richiedente sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato con certificato medico, o qualora si siano verificati accrescimenti per effetto di nascite, di adozioni o di affidamenti, entro il termine di chiusura del bando.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95)**

#### **D-1 Reddito ISEE**

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

<u>inferiore a € 4.000,00</u>	<b>10</b>
<u>da € 4.000,00 a € 6.999,00</u>	<b>8</b>
<u>da € 7.000,00 a € 9.999,00</u>	<b>6</b>
<u>da € 10.000,00 a € 13.000,00</u>	<b>3</b>
<u>oltre € 13.000,00</u>	<b>0</b>

#### **D-2 Incidenza del canone di locazione sul reddito ISE**

<u>Superiore o uguale al 55%</u>	<b>10</b>
<u>dal 45% al 54,9%</u>	<b>8</b>
<u>dal 35% al 44,9%</u>	<b>6</b>
<u>dal 25% al 34,9%</u>	<b>4</b>
<u>dal 15% al 24,9%</u>	<b>2</b>

In ogni caso il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. Quindi, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito in fase di verifica dei requisiti e del punteggio, il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione nei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

### **CONDIZIONE RESIDENZIALE (massimo 10 punti su 95)**

<b>Da oltre 5 fino a 6 anni</b>	<b>1</b>
<b>Da oltre 6 fino a 8 anni</b>	<b>2</b>
<b>Da oltre 8 fino a 10 anni</b>	<b>3</b>
<b>Da oltre 10 fino a 12 anni</b>	<b>4</b>
<b>Da oltre 12 fino a 14 anni</b>	<b>5</b>
<b>Da oltre 14 fino a 16 anni</b>	<b>6</b>
<b>Da oltre 16 fino a 18 anni</b>	<b>8</b>
<b>Oltre 18 anni</b>	<b>10</b>

Il punteggio relativo alla "condizione residenziale" è assegnato in funzione del periodo continuativo di anzianità di residenza senza interruzioni nel territorio del Comune di Forlì.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza da parte del richiedente di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale n. 08.08.2001 n. 24 e s.m., dal Regolamento per l'assegnazione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 184/2008 All. A), dal presente Bando e dalla normativa anche nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile.

### **7) PREVALENZA NELLA GRADUATORIA**

L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui siano stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sotto elencati criteri di prevalenza, in ordine di priorità:

- presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità riconosciuta, attribuendo la prevalenza al grado maggiore di invalidità certificata
  - situazione economica con reddito ISEE inferiore
- presenza della persona richiedente nella precedente graduatoria ERP del Comune di Forlì in qualità di intestatario della domanda.

Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

### **8) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune, nel rispetto delle disposizioni della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

E' facoltà del Comune e della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per le assegnazioni di alloggi di ERP, sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali

sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi della Legge 241 del 1990 e s.m.i. e del DPR n. 445 del 2000).

E' altresì facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal bando.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo del Comune e affissa presso la sede del soggetto gestore (Azienda Casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena) che provvederà a darne la massima diffusione, anche inserendolo nel sito dell'azienda per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata.

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Comunale e per gli emigrati all'estero, dalla data di spedizione della comunicazione, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione al Comune. Il ricorso deve essere depositato presso il Comune di Forlì – Servizio Benessere Sociale e Partecipazione – U.O. Politiche Abitative (Corso A. Diaz n. 21).

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette al Presidente della Commissione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 24 del 2001, la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Nei successivi 30 (*trenta*) giorni, la Commissione, esaminati i ricorsi presentati, trasmette al Comune la documentazione per la redazione della graduatoria esecutiva.

La graduatoria è approvata con provvedimento comunale e pubblicata dal Comune e dall'Azienda Casa Emilia-Romagna di Forlì-Cesena ed inserita nel sito internet del soggetto gestore (l'Azienda Casa) per 30 (*trenta*) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento esecutivo a far tempo dalla pubblicazione all'Albo del Comune di Forlì.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio il Comune tramite la Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008, accerta la sussistenza dei requisiti e dei correlati punteggi, avvisando il richiedente e dandogli termine di giorni 10 (dieci) per presentare eventuale ricorso alla Commissione. Nel caso la Commissione segnali l'insussistenza dei requisiti il richiedente può presentare ricorso alla Commissione.

I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria esecutiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e pertanto, fino a tale data, non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.

I concorrenti appartenenti alle categorie indicate ai punti A-1 (nucleo di ultra-settantenni), A-2 (nucleo con presenza di una o più persone con più di 65 anni), A-3 (nucleo con presenza di anziani oltre 70 anni), A-4, A-5, A-6, A-7 (nuclei con persone portatrici di handicap o invalide), A-10 (giovane coppia), nonché i nuclei composti da una persona, o da una coppia oppure da un solo adulto con minore a carico, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale di cui sopra, possono essere collocati d'ufficio dal Comune nelle eventuali graduatorie speciali, ai fini

dell'assegnazione di alloggi di superficie minima o di alloggi privi di barriere architettoniche.

In particolare, ai fini del collocamento nella graduatoria speciale per l'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche e con adattamenti domestici interni predisposti per persone con disabilità motorie permanenti, il richiedente può indicare in sede di presentazione della domanda la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità motoria permanente certificata dalla competente Autorità Sanitaria per le quali sia necessario l'utilizzo costante di ausili per la deambulazione (es. carrozzine; ecc.) e quindi di adattamenti domestici di tipo strutturale interni all'alloggio .

La graduatoria speciale in questione può essere integrata durante la vigenza della stessa da richiedenti collocati nella graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di ERP per i quali la necessità di un alloggio predisposto per disabili sia sopraggiunta. In tal caso (cioè essendo sopravvenuta una situazione permanente per la quale si rende necessario in alloggio per disabili come sopra indicato) il nucleo familiare interessato è tenuto a comunicarlo tempestivamente e formalmente all'U.O. Adulti e Politiche Abitative, producendo la documentazione attinente.

In tal caso il richiedente è collocato d'ufficio nella graduatoria speciale per l'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche e con adattamenti domestici interni predisposti per persone con disabilità, con il punteggio così come risultante nella graduatoria generale.

La graduatoria esecutiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra graduatoria più aggiornata. Di norma la graduatoria ha durata biennale, con facoltà di integrazione tramite bando integrativo annuale (art. 12 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008).

La graduatoria formulata in esito al presente Bando conserva la sua efficacia fino a quando non è sostituita da altra più aggiornata.

#### **Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione (art. 17 Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008)**

In sede di assegnazione di alloggi il Comune, tramite la Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per le assegnazioni degli alloggi ERP (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008), provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria esecutiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli Uffici Comunali o del soggetto gestore (l'Azienda Casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena), della documentazione necessaria.

Nel caso in cui sia stato attribuito il punteggio di cui ai punti C1 e C2 (condizioni oggettive), relativamente a provvedimenti di rilascio dell'immobile per inadempienza contrattuale, dovrà essere accertata l'effettiva consistenza dei pagamenti dei canoni effettuati dal richiedente. Tale verifica ha lo scopo di rideterminare la reale incidenza del canone sul reddito e modificare, se del caso, il punteggio attribuito con riferimento al punto D.2 (Condizioni Economiche) del presente bando.

Qualora la Commissione accerti la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 24 del 2001, nonché la mancanza o il mutamento di una delle condizioni previste nel presente bando, provvede a darne comunicazione all'interessato, il quale può presentare ricorso in opposizione alla stessa Commissione entro il termine di 10 giorni (art. 12 Regolamento Comunale per le assegnazioni degli alloggi di ERP).

Il ricorso è esaminato e deciso dalla Commissione.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria determinata dal punteggio aggiornato e loro spettante.

Il Comune e il soggetto gestore (l'Azienda Casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena), in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della Legge Regionale n. 24 del 2001, espletano in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

Per la scelta, la consegna dell'alloggio, gli standard di idoneità abitativa degli alloggi e le eventuali cause di decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di ERP, si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'Assegnazione sopra citato (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 2008 e s.m.i.).

## **9) CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è attualmente calcolato con le modalità ed i criteri definiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i.; dal punto 2) dell'Allegato 1) alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 06 giugno 2018 n. 154 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì 27.07.2017 n. 67 e comunque sarà soggetto alle variazioni correlate alle disposizioni che si renderanno effettive.

## **10) INFORMATIVA "PRIVACY" ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679 - D.Lgs. 10.08.2018 n. 101**

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione; pubblicazione nei siti web istituzionali al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere alla graduatoria provvisori e quindi a quella esecutiva.

I dati saranno comunicati alla Regione Emilia-Romagna nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679, mediante apposita istanza da presentare all'U.O. Adulti e Politiche Abitative del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione ovvero all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Forlì.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Forlì e il responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione.

## **11) CONTROLLI**

**A)** Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e presenti nella dichiarazione del reddito ISEE rese ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 2013.

**B)** Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.p.r. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di

atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **12) ALTRE DISPOSIZIONI**

Per qualsiasi ulteriore aspetto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia all'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 08.08.2001 n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"; nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 06.06.2018 n. 154 "Atto unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica" e nel Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie e per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica Deliberazioni del Consiglio Comunale di Forlì n. 184 del 09.12.2008 - Allegato A).

Il Comune non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**Il Dirigente del Servizio**

**Rossella Ibba**

*(documento sottoscritto digitalmente)*